MODIFICHE ALLA LEGGE 4 NOVEMBRE 1965, N. 1213, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA

Art. 11

Comitato per il credito cinematografico

Alla fine del penultimo comma dell'articolo 27 e' aggiunto il seguente periodo: "Per ogni componente effettivo di cui alle lettere da b) a n) e per il segretario e' nominato con le stesse modalita' un supplente". Dopo il penultimo comma e' aggiunto il seguente: "Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti".

Versione in vigore dal 11 luglio 1975, non più in vigore dal 6 febbraio 2004 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia
Estremi	Legge 21 giugno 1975, n. 287
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1975

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-4-novembre-1965-n-1213-concernente-provvedimenti/art-11-comitato-per-il-credito-cinematografico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it